Proc. N. 1/2022

TRIBUNALE FEDERALE
Federazione Italiana Bocce

SENTENZA

Proc. n. 1/2022 Ricorrente Bordonali Andrea

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 09.09.2022, il Sig. Bordonali Andrea, atleta della Fortitudo Bocce Roma A.S.D., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simone Illuminati e Davide Bevivino, chiedeva l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'esecuzione, della delibera del Comitato Regionale Lazio, pubblicata in data 11.08.2022, nella parte in cui disponeva, su proposta del Presidente del Comitato, di: "*non selezionare per i Campionati Regionali e per i Campionati Italiani atleti che nella stagione agonistica in corso hanno avuto atteggiamenti scorretti e sono stati soggetti a sentenze disciplinari da parte del Giudice Sportivo Nazionale o della Procura Federale*".

A sostegno del proprio ricorso e dell'istanza cautelare richiesta, il ricorrente evidenziava come la delibera impugnata fosse stata assunta in violazione: del "*principio di irretroattività della legge*", per non avere il provvedimento impugnato consentito agli eventuali destinatari di conoscere quali fossero le conseguenze giuridiche del loro comportamento, anche in considerazione del fatto che l'effetto sanzionatorio sarebbe andato a colpire fatti ormai accaduti e già sanzionati in sede di giustizia sportiva; del "*principio di legalità*", in quanto il Comitato Regionale Lazio non ha la necessaria autorevolezza e rappresentatività generale per poter emettere norme sanzionatorie di carattere generale; del principio di "*separazione di poteri*" di cui all'art. 3 dei Principi Generali degli Statuti e delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'art. 35 c. 1 Statuto FIB e art. 1 c. 3 Codice di Giustizia Sportiva, che affidano la disciplina e gestione della giustizia al Regolamento di Giustizia di ciascuna F.S.N. e alle altre fonti indicate dal

Coni; del "*principio di colpevolezza*" che richiede che la norma sia posta prima del fatto compiuto per consentire all'autore di valutare appieno la conseguenza delle proprie azioni; anche nel suo corollario del "*principio della funzione rieducativa e general preventiva della pena*", *rectius*, "*sanzione*", che verrebbe privata di ogni efficacia nel caso in cui fosse emanata dopo il fatto compiuto, e del "*principio di certezza del diritto*" violato nel caso in cui in seguito all'espiazione di una sanzione disciplinare comminata per un determinato fatto, poi il medesimo fatto venga rievocato per comminare un'altra misura afflittiva, come quella dell'esclusione dalla selezione per i Campionati Regionali e Nazionali oltretutto non prevista ai tempi in cui il comportamento lesivo è stato posto in essere e, infine, per lo sconfinamento dei limiti attribuiti dalle Disposizioni Tecniche 2022 – Raffa al Comitato Regionale nella selezione degli atleti per i Campionati Promozione e Italiani limitato, a parere del ricorrente, ai soli "*punteggi acquisiti nell'attività Sport per tutti*" nel cui unico ambito il comitato può esercitare la propria discrezionalità.

In forza del ricorso presentato, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 32 RGD FIB, attribuiva alle parti giorni 5 per le memorie sull'istanza di sospensiva cautelare richiesta e fissava il giorno 10 ottobre 2022 per la discussione e la decisione del ricorso nel merito, con termine fino a giorni 5 prima dell'udienza per il deposito di memorie e indicazione di elementi di prova.

Nel termine sopra precisato le parti depositavano le memorie sull'istanza cautelare.

Il ricorrente ribadiva le proprie deduzioni difensive, già contenute nel ricorso, insistendo per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera impugnata, nella parte contestata. Evidenziava, a riprova del *periculum in mora*, che il sig. Bordonali non fosse stato selezionato per i Campionati Regionali di imminente inizio, nonostante il punteggio realizzato in seguito alla Gara Nazionale Categoria A-B "*Memorial Giuseppe Baccini*", tenutasi in data 11.09.2022.

Il Comitato Regionale Lazio, invece, con una memoria a firma del solo Presidente, dopo aver evidenziato una pericolosa recrudescenza di condotte oltraggiose nei confronti di avversari ed arbitri, quindi in evidente contrasto con i principi dell'etica e della correttezza che dovrebbero caratterizzare il comportamento degli atleti e che danneggiano l'immagine della società e dello sport in generale, oltre a fornire un cattivo esempio per le categorie giovanili, ribadiva la "discrezionalità" del comitato nella

selezione degli atleti, che non si limita ad un valutazione del solo punteggio realizzato dagli stessi, ma prende in considerazione, anche questioni di amalgama nelle formazioni, valutazioni di tipo caratteriale o, comunque, di carattere generale.

Il Tribunale Federale, rilevata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* a sostegno dell'istanza cautelare di sospensiva richiesta dal ricorrente, nelle more del giudizio di merito, sospendeva in via cautelare l'esecuzione della delibera del Comitato Regionale Lazio gravata, nella parte in contestazione.

Nel termine di cinque giorni prima dell'udienza, il ricorrente depositava memorie difensive nelle quali evidenziava l'inammissibilità delle memorie depositate dal Comitato Regionale Lazio, per l'assenza del difensore prescritto dalla normativa di riferimento e, comunque, nel merito, contestava la natura politica del provvedimento gravato, facendo presente che il Comitato Regionale Lazio, diversamente dai precedenti anni, questa volta non aveva pubblicato nemmeno la soglia minima del punteggio per poter essere selezionati e che il punteggio realizzato dal Bordonali lo distaccava nettamente dagli atleti che lo seguivano in graduatoria. Tanto che la sua esclusione poteva essere giustificata solo con la Delibera impugnata, la cui sospensione avrebbe dovuto determinare l'annullamento delle convocazioni del Comitato Regionale Lazio per i Campionati Italiani che si sarebbero tenuti il 26 settembre 2022.

All'udienza per la discussione e decisione nel merito, tenutasi in data 10 ottobre 2022, si presentava il ricorrente assistito dagli Avv.ti Simone Illuminati e Davide Bevivino, i quali si riportavano al ricorso ribadendone la fondatezza per tutti i motivi ivi esposti ed articolati e sottolineavano come il Comitato Regionale Lazio, non annullando le convocazioni di cui sopra, non avesse ottemperato al provvedimento di sospensiva emesso dal Tribunale Federale.

Nessuno si presentava, invece, per il Comitato Regionale Lazio.

All'esito della camera di consiglio il Collegio decideva, come da Dispositivo letto in udienza, accogliendo il ricorso e per l'effetto annullando la delibera impugnata nella parte in contestazione, con riserva di deposito delle motivazioni nel termine di giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità delle memorie depositate dal Comitato Regionale Lazio, sollevata dal ricorrente per l'assenza del difensore prescritto dal RGD FIB e richiesto nel decreto di fissazione udienza.

In merito, il Tribunale, visto l'art. 34. co. 1 RGD FIB, recante la facoltà delle parti di essere comunque sentite indipendentemente dalla costituzione in giudizio, e i principi fondamentali dal processo sportivo di cui all'art. 2 del RGD FIB e del Codice di Giustizia sportiva CONI, che richiede che: "*siano sempre attuati i principi di parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo...*", considerata inoltre la difesa del ricorrente anche nel merito sulle deduzioni contenute nelle memorie *de quibus*, le ritiene valutabili solo quali esternazioni del Comitato Regionale Lazio a chiarimento della propria volontà e delle motivazioni che lo hanno condotto all'emissione del provvedimento gravato.

Ebbene, preso atto di tutte le memorie e difese articolate dalle parti, pur condividendo la generale necessità di un rigoroso rispetto dei: "*principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale...*" connaturate al mondo dello sport e che devono improntare ed ispirare il comportamento degli Atleti e dei Tesserati ai sensi, tra gli altri, dell'art. 1 RGD FIB; dell'art. 35, co. 2 Statuto federale FIB e degli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, anche in considerazione dell'esempio che detti atleti forniscono ai giovani che si apprestano ad affrontare questo sport, pur nel rispetto della discrezionalità del Comitato Regionale Lazio nella scelta degli Atleti da convocare, non può non rilevarsi l'illegittimità della delibera impugnata nella parte contestata nel ricorso presentato dal sig. Bordonali.

La delibera in questione, difatti, disponendo che non possano essere selezionati per i Campionati Regionali e Italiani: "*...atleti che nella stagione agonistica in corso hanno avuto atteggiamenti scorretti e sono stati soggetti a sentenze disciplinari da parte del Giudice Sportivo Nazionale o della Procura Federale*", viene a porre un limite al "*libero diritto ad esercitare l'attività sportiva*" dei singoli atleti, previsto tra l'altro dall'art. 12 dei Principi Generali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, approvati dal Consiglio Nazionale CONI in data 4 settembre 2018, introducendo una ulteriore sanzione afflittiva che, se applicata retroattivamente con riferimento a fatti già compiuti e sanzionati, viola indubbiamente il principio di irretroattività delle Leggi o disposizioni sanzionatorie posto dagli artt. 25, co. 2 Cost., 7 CEDU e 11 Preleggi.

Risponde, infatti, ad una regola basilare di civiltà giuridica e ad una generale esigenza di certezza del diritto il fatto che gli atleti, nel determinare la propria condotta,

debbano essere posti nella condizione di conoscere quali sono le leggi vigenti al momento in cui tengono un determinato comportamento e che solo sulla base di queste norme – e non di quelle successive – possano essere giudicati e sanzionati.

Ne consegue l'illegittimità di ogni disposizione che sanzioni, anche solo di fatto, comportamenti che sono già stati tenuti e per i quali il soggetto sia stato già destinatario di un procedimento e di una sanzione disciplinare.

Nel caso di specie, il Sig. Bordonali durante la stagione agonistica in corso era già stato sanzionato, per due volte, per comportamenti scorretti tenuti all'inizio dell'anno ed aveva già scontato le relative sanzioni.

Tuttavia, con la delibera in questione (pubblicata in data 11.08.2022) di fatto si è trovato ad essere potenzialmente destinatario di una ulteriore sanzione: l'esclusione dalla convocazione per i Campionati Regionali ed Italiani, non prevista ai tempi in cui aveva tenuto i comportamenti contestati, quindi, in violazione del "principio di irretroattività" sopra menzionato.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso già solo per il motivo appena indicato ed il conseguente annullamento della delibera gravata nella parte contestata, per violazione del principio di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie.

Ma vi è di più. La delibera in questione, oltretutto, statuendo una disposizione sanzionatoria di carattere generale, viola in primo luogo il "*principio di legalità*", posto dall'art. 25 Cost. per cui: "*nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso...*" e dagli artt. 1 e 3 R.G.S. CONI che attribuiscono ad ogni Federazione la competenza a: "*...definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare...*" e dall'art. 35, co. 2, Statuto FIB il quale: ferma restando la fondamentale importanza dei principi di: "*...lealtà, probità e rettitudine sportiva e ripudio per ogni forma di illecito sportivo, di uso metodi e sostanze vietate e di violenza fisica e verbale...*", dispone che i comportamenti che siano in contrasto con tali principi debbano essere sanzionati secondo le disposizioni del "Regolamento di Giustizia e Disciplina", mentre nessuna potestà punitiva è attribuita al Comitato Regionale che, quale organo territoriale e non centrale, non è dotato di quella rappresentatività generale necessaria ad emanare una norma sanzionatoria, come quella in esame.

Il principio in questione, pertanto, richiede che l'Organo deputato ad emettere norme di carattere sanzionatorio sia munito di ampia rappresentatività, utile e necessaria

a consentirgli la comparazione degli interessi coinvolti, così: mentre l'ordinamento giuridico richiede che le sanzioni di tipo penale siano emanate solo con leggi o atti aventi forza di legge (quindi dal Parlamento o dal Governo in casi particolari), allo stesso modo il diritto sportivo pone una limitazione del medesimo genere, prevedendo che le norme che stabiliscono sanzioni avverso i comportamenti tenuti in violazione dei principi del diritto sportivo, siano contenute nel Regolamento di Giustizia Sportiva, che viene deliberato dal Presidente Federale, approvato dal Consiglio Federale, e prima ancora dal Presidente del Coni ed, infine, ratificato dalla Giunta Nazionale CONI, attribuendo pertanto a tali Organi Centrali e non a quelli territoriali, la potestà di individuare fattispecie comportamentali rilevanti sotto il profilo disciplinare e determinare le sanzioni applicabili alle singole fattispecie (cfr. in tal senso, con riferimento ai comportamenti ritenuti scorretti, le previsioni e le sanzioni di cui al titolo VII del R.G.D. F.I.B.).

D'altro canto, una norma sanzionatoria emessa da un Comitato Regionale, stante anche la sua limitata applicabilità sotto il profilo territoriale, potrebbe determinare trattamenti ingiustificatamente differenti di situazioni simili sul territorio nazionale, determinando ad esempio un'ingiustificata disparità di trattamento tra tesserati di diverse regioni (si pensi, infatti, ad un medesimo comportamento che potrebbe determinare l'irrogazione di una sanzione se tenuto in una Regione perché il Comitato del posto lo ha previsto e sanzionato, mentre non comporterebbe alcuna sanzione se tenuto in un'altra Regione laddove il Comitato regionale competente non lo avesse né previsto né sanzionato).

Da ciò discende la violazione anche del "principio di separazione dei poteri" posto dall'art. 3, co. 6, dei Principi Generali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, che afferma che: "*gli statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale*". Lo Statuto FIB, all'art. 15 e seguenti, infatti, elenca quali sono gli organi federali specificandone le singole attribuzioni e competenze ed evidenziando a quali di detti organi siano attribuite funzioni di gestione sportiva ed a quali, invece, poteri di gestione della giustizia federale. Ebbene, il Comitato Regionale Lazio, con l'emanazione delle delibera impugnata, nella parte in cui: "*esclude dalle convocazioni gli atleti che avessero avuto nel corso della stagione sportiva comportamenti scorretti o fossero stati destinatari di*

sanzioni..." , ha di fatto previsto e creato una ulteriore misura sanzionatoria, non prevista dall'Ordinamento Sportivo, sostituendosi agli organi federali a cui è demandata la competenza di emanare Regolamenti (*Consiglio Federale, Presidente ed Assemblea Federale, Giunta CONI ecc...*) e agli Organi di Giustizia Sportiva, unici deputati invece alla comminazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari.

Anche sotto tale profilo si evidenzia l'illegittimità della delibera impugnata – nella parte gravata sopra evidenziata – che, anche per tale motivo, deve essere annullata.

Resta comunque ferma ed intangibile la discrezionalità del comitato Regionale Lazio, quale organo di gestione sportiva nella scelta degli atleti da convocare per le singole manifestazioni, che non può limitarsi alla valutazione del solo punteggio dagli stessi conseguito ma deve prendere in considerazione anche una serie di altri parametri.

Stante l'accoglimento del ricorso per i motivi di cui sopra, gli altri motivi rimangono assorbiti.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra esposto e per i motivi esplicati in premessa, si dispone l'annullamento della delibera del Comitato Regionale Lazio F.I.B. pubblicata l'11 agosto 2022, nella parte contestata come da dispositivo letto all'udienza del 10/10/2022, qui interamente riportato e richiamato.

Il Tribunale Federale

Avv. Antonio De Nisco (Presidente)

Avv. Damiano Carrese (Componente)

Avv. Antonella Germanò (Componente)

Si comunichi alle parti.

Roma, 20/10/2022

DEPOSITATO OGGI

Roma, 20/10/2022

La Segreteria